

*Osservazioni conclusive.*

*Da un primo ed inesperto confronto su questi temi sembra di potersi affermare che il problema degli infortuni sul lavoro rientri in un fenomeno più ampio e radicato, di decadenza culturale e morale che impoverisce il senso civico della società italiana: in generale, emerge una società frammentata, come uno “specchio rotto”, in cui gli individui o i piccoli gruppi associati guardano se stessi ed i propri interessi, privi di una visione d’insieme e della cura per un bene comune.*

*Sulla scia del disfacimento delle grandi ideologie politiche del '900 e lo smarrimento di quelle religiose, non è stato possibile fondare un senso civico laico, ossia scevro da implicazioni ideologiche; inoltre, tale processo di destrutturazione ha colpito anche le istituzioni sociali; dal momento che i meccanismi che alimentavano la vita ed il progresso della società sono risultati incapaci di rinnovarsi e rispondere alle nuove esigenze. Ed inevitabilmente il riflesso di questo macrofenomeno si può cogliere nel degradamento delle istituzioni del nostro paese, avvinte da una corruzione dilagante: è stata più volte rilevata, specialmente dalla dottrina penalistica ed anche nella presente ricerca, l’incapacità del legislatore di percepire i reali problemi sociali e di dare una risposta adeguata, che vada oltre gli “istinti” contingenti e che fornisca le soluzioni competenti e lungimiranti. In questo senso, le morti bianche, come anche altri problemi, tra i quali è sempre più incombente l’“emergenza” delle carceri, sono tutti sintomi di un paese che deve curare il senso civico dei propri cittadini e finché non lo farà non potrà concretizzare né benessere e né progresso.*

*È interessante prestare attenzione al fatto che, anche in questo settore, gli interventi del legislatore europeo siano stati determinanti al fine di costruire e coordinare una disciplina con una ratio parzialmente innovativa nel campo del diritto penale che ha dato già alcune risposte positive in termini di riduzione del numero degli infortuni sul lavoro degli ultimi anni.*

*Si aggiunga che la questione sembrerebbe rientrare anche nel disorientamento che le scienze economiche stanno vivendo negli ultimi decenni*

*sia a livello europeo che mondiale. La crisi economica in corso infatti ha evidenziato le profonde “contraddizioni” in cui vivono le moderne economie ed i conseguenti tentativi di rispondervi attraverso lo studio di nuove forme di intervento dei pubblici poteri; superate le categorie economiche classiche ed a fronte dell’incontrollabile sviluppo tecnologico che caratterizza la cd. società del rischio, ci si è resi conto che alla base di tutto sussistono interessi comuni cruciali che vanno tutelati per il benessere collettivo ed il funzionamento del mercato stesso, da qui partono le premesse per la valorizzazione di una nuova etica d’impresa.*

*Come spesso accade, in realtà, si potrebbe affermare che già la Costituzione segni il punto di arrivo: laddove stabilisce il fatto che il coinvolgimento del lavoratore nel progresso della società costituisca un presupposto essenziale della Repubblica ed allora la premessa minima ed indispensabile non può che essere la tutela della sua salute psico-fisica. Si tratta di una tutela che riverbera i suoi effetti innanzitutto sul territorio, inteso come ambiente e tessuto sociale, tema che purtroppo esula l’oggetto di questa analisi ma che è di estrema attualità, nonché asse portante delle politiche del futuro; ed in secondo luogo, sulla produzione. È fuor dubbio il fatto che l’atteggiamento di tutela da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori generi reciproci benefici, è necessario però che la legislazione operi in questo senso creando anche delle occasioni di ritorno economico e semplificazione organizzativa per l’imprenditore virtuoso, affinché questi svolga un ruolo attivo e cooperativo. Questi dovrebbero essere i rapporti corretti tutelati e valorizzati dall’ordinamento, anche nel percorso di accertamento giudiziario.*

*In questa prospettiva il potere pubblico sembra avere due spazi di intervento: fissare le premesse sostanziali perché si sviluppi un sistema etico corretto e controllare che funzioni. Probabilmente, il sistema di asseverazione proposto nel 2010 non è risultato adeguato, non solo per l’incompletezza della disciplina ma anche perché la ratio era circoscritta all’esigenza di evitare la responsabilità dell’impresa, piuttosto che quella di un intervento sistematico.*

*Ed allora sono legittime le incertezze rispetto al ruolo che il diritto penale riveste nell'ambito degli infortuni sul lavoro, dal punto di vista dell'“essere” e del “dover essere”. Le perplessità discendono, in particolare, dalla tendenza giurisprudenziale all'espansione della responsabilità penale del datore di lavoro, anche all'infuori di una specifica posizione giuridica di garanzia che gli imponga l'obbligo di impedire l'evento morte o infortunio: il fenomeno è stato sollecitato da una forte pressione mediatica e dell'opinione pubblica, fino ad arrivare a talune pronunce con un intento stigmatizzante e simbolico nei confronti dei vertici d'impresa che, come si è visto a proposito del caso Thyssenkrupp, si ritiene insufficiente allo scopo di deterrenza generale che persegue.*

*Tale forza repressiva non è nuova al diritto penale del lavoro. La storia offre esempi interessanti: lo stesso diritto penale del lavoro, quando era identificato esclusivamente con il diritto penale sindacale, una volta raggiunta la pienezza di quei diritti che mirava a tutelare, si è “ristretto”, a dimostrazione del fatto che il diritto penale può rispondere alle esigenze della realtà e può dare degli input se sono a rischio beni giuridici meritevoli.*

*Tuttavia, come si è affermato in più occasioni, nel campo degli infortuni sul lavoro il diritto penale può essere uno strumento circoscritto per una soluzione temporanea. Difatti, gli istituti ed i meccanismi elaborati, al fine di indirizzare le finalità della pena e del processo in un'ottica di prevenzione e rieducazione, sia delle persone fisiche che degli enti, svolgono la loro funzione nell'ambito limitato ad una singola lesione del bene giuridico: ex post e solo per i soggetti coinvolti.*

*Eppure l'efficacia delle cause di non punibilità e dei meccanismi riparatori del processo è apprezzabile e stempera il carattere repressivo e “panpenalista” della disciplina. Anzi, sotto altri profili, si può notare che l'elaborazione del diritto penale del lavoro offra ampi spazi di discussione, confronto e ricerca: nei corsi di formazione, negli organismi di vigilanza, in dottrina e in giurisprudenza e nelle stesse università il diritto penale sembra dare un contributo importante alla formazione di una cultura d'impresa attenta alla tutela della salute dei lavoratori, fino ad andare spesso oltre le questioni*

*meramente tecniche giuridiche, in un continuo confronto tra la realtà ed i parametri costituzionali.*

*A ben vedere, il bene giuridico sotteso alla disciplina penalistica deve fare i conti con altre esigenze di tutela, com'è appunto quella della produzione, in un delicato equilibrio così pregnante che è arrivato a mettere in discussione le stesse categorie "classiche" del diritto penale tradizionale: detto altrimenti, la flessibilità dimostrata dai nuovi istituti è tale da far pensare che il diritto penale del lavoro si faccia portatore di un ripensamento generale delle strutture e delle finalità del diritto penale sostanziale e processuale, ossia della pena. Un diritto penale del rischio, connotato dal rafforzamento della finalità preventiva e rieducativa a scapito ed a volte addirittura in sostituzione della mera repressione-retribuzione.*

*Ed allora, non è chiaro se si tratti di un periodo storico in cui è necessario attraverso il diritto penale far fronte ad un'emergenza che giustifica la flessibilizzazione degli schemi classici del diritto penale oppure se stiamo assistendo ad un vero e proprio cambiamento del diritto penale sostanziale e processuale stesso. Ad ogni modo, il diritto penale nel campo degli infortuni sul lavoro resta uno strumento meramente prodromico, rispetto al quale la cultura afferma il proprio primato: questa sarà sempre lo strumento più incisivo, duraturo e sicuro, se si vuole creare un sistema efficace ed effettivo nel diritto penale del lavoro non destinato ad un precoce fallimento e che stia al passo con il continuo evolversi dell'innovazione tecnologica e dei rischi annessi.*

*Di sicuro il diritto penale del lavoro è il terreno sul quale può prendere una forma più definita la responsabilità "penale" degli enti, che costituisce lo strumento essenziale nel contrasto alla criminalità del profitto, proprio perché la tutela della sicurezza si sviluppa secondo una struttura procedimentale ed organizzativa di più centri decisionali ed esecutivi; che può far fronte ai bisogni di sicurezza meglio della persona fisica uti singuli. In questa prospettiva la delega di funzioni costituisce lo strumento attraverso il quale distribuire, circoscrivere e definire le rispettive responsabilità affinché la struttura complessa non si trasformi in un escamotage di "irresponsabilità organizzata" ed il sistema predisposto dal d.lgs. 231/2001 sembra prestarsi bene alla*

*costruzione di un'etica di impresa, attraverso la previsione di un sistema di diritto penale integrato, in cui il processo offre ampie occasioni di adeguamento da parte dell'ente alla normativa di prevenzione.*

